

# Comune di Valsamoggia

## Città Metropolitana di Bologna

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 07/04/2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DEI TRIBUTI COMUNALI E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

L'anno 2020, il giorno 07 del mese di Aprile alle ore 16:00, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO
RUSCIGNO DANIELE	SINDACO	F	P
ZANNA MILENA	VICE SINDACO	F	P
DI PILATO ANGELA PAOLA	ASSESSORE	F	P
GOVONI FEDERICA	ASSESSORE	F	P
SOVERINI CHRISTIAN	ASSESSORE	F	P
ZANETTI ANGELO	ASSESSORE		A

Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott.ssa Patrizia Saggini, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

**La presente seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID-19, con particolare riferimento all'art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Visti** i provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicati sia a livello nazionale che a livello regionale da parte della Regione Emilia Romagna;

**Preso atto** in particolare dei seguenti provvedimenti:

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.20
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- D.L. 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 denominato "Decreto Cura Italia" recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Verificato** che il richiamato Decreto Legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'art. 9, commi da 3bis a 3 sexies, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Considerato** che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro intervento in materia di fiscalità locale;

**Ritenuto:**

- che la grave emergenza sanitaria in oggetto e le conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo determinino una ripercussione negativa sul contesto socio-economico locale che rende necessario un intervento anche da parte dell'Ente locale a sostegno della propria collettività, anche ad integrazione di quanto previsto dal D.L. 18/2020;
- in attesa di individuare eventuali ulteriori e più ampie strategie di intervento sul medio e lungo

termine, che la sospensione dei termini di pagamento dei tributi locali, come rilevato anche da Associazioni di categoria rappresentative del territorio, possa essere di supporto allo stato di contingente difficoltà economica dei contribuenti ed in particolare delle attività economiche, commerciali e produttive alle quali è stata imposta la chiusura e la sospensione di ogni attività;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali;

**Richiamato** il Titolo III del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina dei tributi locali”, in particolare l’art. 52, comma 1, dove si dà la possibilità ai comuni di disciplinare con appositi regolamenti le proprie entrate anche tributarie e l’art. 53 “Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali”;

**Richiamato** il Regolamento Generale delle Entrate, adottato con atto di C.C. n. 33 del 29/04/2016, esecutivo, ed in particolare l’art. n. 52 “Sospensione e differimento versamento” - comma 1- nel quale è indicato che con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate comunali sia di natura tributaria, che di natura extratributaria, possono essere differiti;

**Ritenuto** che lo stato epidemiologico, dichiarato dai provvedimenti normativi sopra citati quale situazione di emergenza sanitaria internazionale, rientri nel campo di applicazione dell’art. 52 del citato Regolamento Comunale;

**Vista** la L. 27/7/2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 10 del 21/01/2020, con la quale era stato differito al 30/04/2020 il termine di scadenza per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità anno 2020, e per la presentazione anche della denuncia di cessazione da parte dei contribuenti interessati, con effetto dall’anno 2020;

**Visto** il Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2016, in particolare l’art. 40 – versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee;

#### **Richiamati:**

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17/03/2020), con il quale è stato differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- la disciplina dell’esercizio provvisorio definita dall’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000, dal punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) e dall’articolo 11, comma 17, del D.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 marzo 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 2 aprile 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di sospendere, ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, i pagamenti ordinari dei tributi locali che scadono nel periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta dal presente provvedimento.
2. Di differire al 30 giugno 2020 il pagamento dei tributi locali e del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche i cui termini di scadenza si trovano compresi nel periodo indicato al punto 1.
3. Di differire al 31 agosto 2020, 30 ottobre 2020, e 31 dicembre 2020 il pagamento relativo rispettivamente alla seconda, terza e quarta rata dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dovuti per l'anno 2020.
4. Di precisare, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del D. Lgs. n. 507/1993, che entro il termine del 30/06/2020 di scadenza annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020, deve essere presentata anche la denuncia di cessazione da parte di tutti i contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2020.
5. di precisare, inoltre, che stante il periodo di forte emergenza qualora dovessero intervenire norme nazionali, con particolare riferimento alle entrate degli enti locali, l'Amministrazione provvederà all'adeguamento degli atti ad oggi adottati.
6. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

La seduta termina alle ore 16,15.

# Comune di Valsamoggia

## Città Metropolitana di Bologna

### Parere di regolarità tecnica

---

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DEI TRIBUTI COMUNALI E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEGLI STAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE**

In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 35 del 06/04/2020 , il sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

*Valsamoggia, 06/04/2020*

Il Responsabile del Servizio  
PALLOTTI CARMEN

# Comune di Valsamoggia

## Città Metropolitana di Bologna

---

### Parere di regolarità contabile

---

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DEI TRIBUTI COMUNALI E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEGLI STAZI ED AREE PUBBLICHE**

Sulla presente proposta di deliberazione n° 35 del 06/04/2020 si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

*Valsamoggia, 07/04/2020*

Il ragioniere capo  
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO / F.F.  
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.  
Patrizia Saggini

---

## DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/04/2020 e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

Valsamoggia, 24/04/2020

L'incaricato di Segreteria  
*Chiara Biagini*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 04/05/2020, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000